



Nr. \_\_\_\_\_ Repertorio Atti Privati di data \_\_\_\_\_

**CONVENZIONE PER LA DELEGA ALLA COMUNITA' DELLE  
GIUDICARIE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI  
ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A CARICO DEI  
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP**

GIUNTALE  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 18  
DD. 28/1/14  
SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Diego Viviani

L'anno duemila \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede di \_\_\_\_\_

tra:

= signor/a \_\_\_\_\_ Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale nr. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_;

= signora Anna Lisa Zambotti, con incarico formale di Responsabile del Servizio Socio-assistenziale a ciò incaricata con atto dispositivo del Presidente della Comunità delle Giudicarie nr. 010631/B.01.04 di data 04 novembre 2010, che rappresenta la Comunità delle Giudicarie, con sede in Tione di Trento cod. fisc. 95017360223, d'ora in poi denominato "Comunità", in esecuzione della determinazione del Servizio Socio-Assistenziale nr. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 10, comma 1, lettera h) della L.P. 12.07.1991 nr. 14 dispone che sono delegate ai Comuni tutte le funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti con difficoltà fisiche, psichiche e sensoriali non mantenute in capo alla Provincia e che tali funzioni, per quanto riguarda i soggetti ultradiciottenni con difficoltà fisiche e psichiche, si concretizzano nel pagamento a carico del fondo socio-assistenziale di una quota parte della retta di ricovero, mentre la restante parte è a carico dei Comuni già domicilio di soccorso, i quali poi provvedono a recuperare dall'assistito e dalla famiglia, in tutto o in parte, la spesa sostenuta;
- il comma 2 del medesimo articolo 10 della L.P. 14/91, prevede, inoltre, che i Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti gestiscano le funzioni delegate a mezzo dei Comprensori; l'onere di competenza degli enti gestori (Comprensori e Comuni sopra i 20.000 abitanti) è compreso negli interventi coperti dal fondo socio-assistenziale (art. 40);
- le "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, nr. 14" approvate con la deliberazione nr. 2422 di data 09 ottobre 2009 dalla Giunta Provinciale di Trento valide dal 1° ottobre 2009 fino al 31 dicembre 2010 e prorogate con provvedimenti successivi fino alla prossima entrata in vigore dell'ICEF quale criterio di calcolo della compartecipazione alla spesa, avevano stabilito:
  - b) i criteri di copertura della retta da parte degli enti gestori nella misura massima del 60% tenuto conto delle entrate del nucleo familiare di appartenenza e dei parenti tenuti agli alimenti;
  - c) in fase di prima applicazione, il subentro degli Enti gestori nei rapporti in essere tra la Provincia ed i soggetti pubblici e privati relativamente

agli utenti che risultavano affidati alla data del 31 dicembre 1993 e l'assunzione della retta di affido nella percentuale concordata anche in deroga al limite massimo fissato dalla citata deliberazione;

- d) tale deroga ha trovato applicazione fino alla approvazione della deliberazione n. 7894 di data 23 dicembre 1999, con la quale la Giunta Provinciale ha esteso, con decorrenza primo gennaio 2001, a tutti i soggetti, compresi quelli collocati in struttura ante primo gennaio 1994, il limite massimo del 60% per la copertura della retta di ricovero.
- Tra le finalità dei Comuni vi è quella di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita della propria popolazione anche attraverso sostegni di natura economica erogati in ottica perequativa e destinati a specifiche situazioni di svantaggio che impediscano la piena attuazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
  - Le spese di natura economica connesse all'assistenza e più in generale alla cura dei soggetti portatori di handicap possono determinare un'attenuazione del suddetto principio di uguaglianza, comportando pesanti oneri a carico delle famiglie tenute alla corresponsione degli alimenti nei confronti dei soggetti disabili.
  - A seguito di quanto sopra è stato avviato un confronto fra la Provincia ed il Consorzio per l'individuazione di nuovi criteri di regolazione della materia in grado di rispondere alle esigenze sopra prospettate che ha portato, in data 31 luglio 2002, alla firma di un protocollo teso in particolare a disciplinare i criteri di rivalsa da parte dei Comuni prendendo a riferimento il solo reddito dell'assistito, rinviando al momento del decesso del medesimo la rivalsa sull'eventuale patrimonio oggetto di successione; tale protocollo prevede inoltre, la delega agli Enti gestori, previa stipula di apposita convenzione, delle attività materiali ed amministrative connesse al recupero presso l'assistito dei crediti per le spese di ricovero, nel rispetto della sussidiarietà dell'obbligazione del Comune e con evidenti benefici in termini di efficienza e speditezza dell'azione amministrativa.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1**

##### **OGGETTO**

1. Sono delegate all'Ente gestore tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_.

2. L'Ente gestore osserverà nell'esercizio dell'attività delegata le disposizioni contenute nel regolamento citato, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, sostituendosi al Comune fuorché nei casi di cui agli articoli: 3, comma 1, lettera e) e comma 2, art. 4, comma 2, art. 6, comma 2 ed art. 8, comma 3.

#### **Articolo 2**

##### **DURATA**

1. La durata della presente convenzione decorre dal 1° aprile 2014, con effetto retroattivo alla data di scadenza della precedente convenzione (25 novembre 2013), e sarà valida per 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. Qualora entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione non sopravvenga disdetta, da notificarsi all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di naturale scadenza, il presente

accordo di intende tacitamente rinnovato di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori otto.

### **Articolo 3** **RAPPORTI FINANZIARI**

1. L'Ente gestore anticiperà all'istituto di ricovero e cura tutti gli oneri relativi all'assistito, secondo la di seguito precisata ripartizione:
  - b) l'80% della spesa verrà coperto dal Fondo per l'assistenza integrata della Provincia Autonoma di Trento di cui all'articolo 18 della L.P. 16/2010;
  - c) il residuo 20% verrà anticipato dall'ente gestore per conto dell'obbligato e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dall'allegato regolamento;
  - d) qualora l'Ente gestore non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso;
  - e) alla morte del soggetto assistito l'Ente gestore recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, maggiorati degli interessi legali, provvedendo al relativo successivo versamento nelle casse dell'ente delegante;
2. Il Comune si obbliga a rimborsare all'Ente gestore le spese legali, previamente autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.
3. Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dall'ente gestore, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati al Comune onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio.

### **Articolo 4** **FORME DI CONSULTAZIONE**

1. L'Ente gestore comunica al Comune, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stato di attuazione della disciplina prevista dalla presente convenzione.

### **Articolo 5** **NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA'**

1. Le parti trasmettono copia della presente convenzione, debitamente sottoscritta al Consorzio dei Comuni Trentini e al competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento.

### **Articolo 6** **ARBITRATO**

1. Al fine di risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere nell'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione, le parti si impegnano e ricercare in tutti i modi una soluzione bonaria.
2. Nel caso ciò non risulti possibile, le parti devolveranno la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte e da uno scelto di comune accordo.

Letto, approvato, sottoscritto sul seguente foglio.

Per il Comune:

Il Sindaco

Per la Comunità:

\_\_\_\_\_  
Responsabile Servizio Socio-assistenziale